

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 10-6929
ASL BI. Nomina direttore generale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

con DGR n. 35-1363 del 27.04.2015 si era a suo tempo provveduto in ordine alla nomina del direttore generale dell'ASL BI ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale era stato sottoscritto in data 30.04.2015 con decorrenza dal 01.05.2015 (rep. n. 00120) e per la durata di anni tre;

con DGR n. 18-4658 del 13.02.2017 il direttore generale era stato confermato nel proprio incarico, all'esito positivo della valutazione disposta ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

con DGR n. 25-6772 del 20.04.2018, infine, il direttore generale è stato prorogato nel proprio incarico, nelle more della conclusione della selezione regionale per il conferimento di incarichi di direzione generale, indetta con DGR n. 1-6470 del 13.02.2018, sino alla nomina del nuovo direttore generale, e comunque non oltre il 31.05.2018;

in applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., i partecipanti alla selezione sono stati invitati a manifestare, in occasione della presentazione della domanda, il proprio interesse alla nomina presso una o più aziende sanitarie regionali;

con successivo DPGR n. 26 del 28.03.2018, rettificato con DPGR n. 32 del 09.04.2018 si è provveduto, in conformità alle prescrizioni di cui al citato art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 171/2016, alla nomina della Commissione di esperti per la selezione delle candidature;

in aderenza al mandato conferito nel provvedimento di indizione dell'avviso, la Commissione ha espletato le operazioni di selezione dei candidati procedendo preliminarmente, ai sensi del ricordato art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 171/2016, alla valutazione dei titoli posseduti ed alla successiva sottoposizione a colloquio individuale dei soggetti che risultassero avere positivamente superato la prima fase della selezione;

i criteri della selezione, le modalità e gli esiti dei lavori della Commissione sono contenuti nei processi verbali agli atti della Direzione Sanità;

al termine della selezione, sempre ai sensi delle disposizioni richiamate, la Commissione ha proposto al Presidente della Giunta regionale, per ciascuna delle ASR interessate dal rinnovo dell'incarico di direzione generale, una rosa di candidati, avuto riguardo alla valutazione concretamente emersa con riferimento a tutte o ad alcune delle aziende sanitarie regionali per le quali ogni candidato aveva manifestato, in occasione della presentazione della domanda, il proprio interesse alla nomina;

per quanto in particolare concerne l'ASL BI, la Commissione ha provveduto a proporre al Presidente della Giunta regionale la rosa di candidati che si riporta in Allegato sub A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;

la legge regionale n. 39/1995 e s.m.i., recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, disciplina le modalità attraverso le quali pervenire alle nomine attribuite alla competenza della Regione da leggi o da regolamenti statali o regionali;

per quanto concerne l’incarico di direttore generale dell’ASL BI, il soggetto su cui fare ricadere la scelta, attinto dalla citata rosa di candidati, e che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire è il dott. Gianni BONELLI, nato a (omissis);

ed inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

l’incarico di direzione generale, conferito, ai sensi dell’art. 3 bis comma 8 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per la durata di tre anni, decorrerà dal 01.06.2018, ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

l’attribuzione dell’incarico di direzione generale è subordinato alla stipulazione del contratto, conforme allo schema tipo di cui all’allegato A alla DGR n. 48-4415 del 19.12.2016, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”, nonché alla dichiarazione di accettazione, da rendere mediante sottoscrizione del modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, inerente altresì l’attestazione dell’insussistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

la sottoscrizione del contratto da stipularsi con il direttore nominato è demandata all’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria;

al direttore generale così nominato sono assegnati, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell’Allegato B che, titolato “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs n. 171/2016 e smi)”, si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

si da atto che il trattamento economico complessivo annuo del direttore generale nominato è determinato - in relazione al livello di complessità aziendale ed ai parametri di cui all’art. 1, comma 5 del DPCM n. 502/1995 e s.m.i. - dalla DGR n. 13-4058 del 17.10.2016;

l’importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che, per l’anno 2018, sono stati assegnati alle aziende sanitarie regionali per mezzo della DGR n. 26-6421 del 26.01.2018;

gli oneri economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio dell’ASL BI;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

Visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
il d.lgs. n.171/2016 e s.m.i.;
il DPCM n. 502/1995 e s.m.i.;
la l.r. 23.03.1995, n. 39 avente ad oggetto:”Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;
la l.r. 24.01.1995, n. 10 avente ad oggetto:”Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;
la DGR n. 1-6470 del 13.02.2018;
il DPGR n. 26 del 28.03.2018, rettificato con DPGR n. 32 del 09.04.2018;
la DGR 25-6772 del 20.04.2018;
la DGR 26-6421 del 26.01.2018;
i verbali dei lavori della Commissione di esperti, agli atti della Direzione Sanità;
la rosa, elaborata dalla Commissione, dei candidati alla nomina a direttore generale dell’ ASL BI.

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, la Giunta regionale, all’unanimità

delibera

-di nominare, per le ragioni in premessa illustrate, il direttore generale dell’ASL BI nella persona del dr. Gianni BONELLI, nato a (omissis), inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale nonché nella rosa di candidati di cui all’Allegato A, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di disporre che l’incarico di direzione generale, conferito, ai sensi dell’art. 3 bis comma 8 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per la durata di tre anni, decorrerà dal 01.06.2018, ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

-di subordinare l’attribuzione dell’incarico di direzione generale alla stipulazione del contratto, conforme allo schema tipo di cui all’allegato A alla DGR n. 48-4415 del 19.12.2016, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”, nonché alla dichiarazione di accettazione, da rendere mediante sottoscrizione del modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, inerente altresì l’attestazione dell’insussistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

-di demandare la sottoscrizione del contratto da stipularsi con il direttore nominato all’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria;

-di assegnare al direttore generale così nominato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell’Allegato B che, titolato “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs n. 171/2016 e smi)”, si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di dare atto che il trattamento economico complessivo annuo del direttore generale nominato è determinato - in relazione al livello di complessità aziendale ed ai parametri di cui all’art. 1, comma 5 del DPCM n. 502/1995 e s.m.i. - dalla DGR n. 13-4058 del 17.10.2016;

-di dare inoltre atto che l’importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli

specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che, per l'anno 2018, sono stati assegnati alle aziende sanitarie regionali per mezzo della DGR n. 26-6421 del 26.01.2018;

-di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'ASL BI.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ASL BI

ALIUO' Angelo

ALPARONE Mario

ALPE Valter

ARDISSONE Lorenzo

ARENA Francesco

AZZI Mara

BACCON Claudio

BONELLI Gianni

BRUGALETTA Salvatore

DE NICOLA Fabrizio

FALCO Silvio

FARAONI Daniela

GENTILI Gilberto

GIUPPONI Massimo

LA VALLE Giovanni

LOMBARDO Massimo

LORUSSO Stefano

MANFREDI Stefano

MINOLA Mario

PENNA Angelo

PESTELLI Nicolò

PULLARA Carmelo

SERPIERI Chiara

UBERTI Massimo

ASL BI

1. Governo dei tempi di attesa.

Dare pieno sviluppo, con riferimento all'Azienda di competenza, e in integrazione con le altre Aziende presenti nell'area omogena di afferenza, alla programmazione regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, lavorando parallelamente sul fronte della domanda e su quello dell'offerta, al fine di produrre un significativo miglioramento della capacità di risposta nelle tempistiche di erogazione delle prestazioni in una logica di efficienza organizzativa e appropriatezza clinica.

2. CUP.

Porre in essere tutti i provvedimenti aziendali necessari a sostegno dell'attivazione del Centro Unificato Prenotazioni della Regione Piemonte.

3. Sanità Digitale.

L'attuazione degli interventi declinati dalla programmazione regionale in materia di sanità digitale richiede la coerente attuazione dei Progetti regionali per il triennio 2018-2020 attraverso un governo aziendale attivo che assicuri la realizzazione degli interventi per l'alimentazione del FSE-SoL Piemontese.

Inoltre, in attuazione tra l'altro al DM 2 novembre 2011 e le disposizioni regionali conseguenti, la ricetta cartacea, di cui al decreto 17 marzo 2008, è sostituita dalla ricetta dematerializzata generata dal medico prescrittore. In proposito gli Enti del SSR dovranno definire e porre in essere i necessari interventi finalizzati alla completa dematerializzazione delle prescrizioni delle ricette mediche, da parte di tutti i medici autorizzati, nel rispetto delle normative nazionali che regolamentano la prescrizione medica e garantire il completamento, nel rispetto delle normative nazionali, del ciclo di vita delle ricette dematerializzate (presa in carico ed erogazione) da parte di tutti gli erogatori autorizzati.

4. Piano Regionale Cronicità e Case della Salute.

- Attuazione e pieno sviluppo delle disposizioni previste dal Piano Regionale Cronicità e successive modifiche ed integrazioni.
- Attuazione e pieno sviluppo della programmazione regionale relativamente all'operatività delle Case della Salute sul territorio regionale, quali forme organizzative complesse dell'Assistenza primaria, di tipo polifunzionale e multi-professionale, destinate ad intercettare ed a rispondere in forma appropriata e continuativa nell'arco dell'intera giornata ai bisogni di salute della popolazione in ambito extra-ospedaliero, con particolare riferimento alle patologie croniche e a maggior impatto sociale. Rafforzamento della funzione di committenza e della presa in carico da parte del Distretto anche attraverso il ruolo del MMG e di tutto il complesso delle cure primarie in una prospettiva di sistema unico multicentrico integrato, nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità.

5. Piano Regionale di Prevenzione.

Attuazione, con riferimento all'Azienda di competenza, e in integrazione con le altre Aziende presenti nell'area omogena di afferenza, di tutti i macro-obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del Piano Regionale di Prevenzione, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.

Nello specifico occorre adottare annualmente il Piano Locale della Prevenzione in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale e nel rispetto dei tempi e delle regole per la valutazione finalizzata alla certificazione del Piano regionale da parte del Ministero della Salute.

6. Rafforzamento funzione di committenza.

Dare pieno sviluppo alla funzione di committenza generale delle ASL rispetto ai fabbisogni della propria popolazione ed alla struttura della rete di offerta del territorio di propria competenza e consolidamento della capacità di contrattazione di tipologia e volumi di

prestazioni con le strutture eroganti pubbliche e private, nell'ambito del perimetro regolatorio definito a livello regionale.

7. Equilibrio Economico-Finanziario.

Le Aziende dovranno assicurare un obiettivo di efficientamento finalizzato ad assicurare un'incidenza dei costi rispetto ai ricavi secondo le disposizioni emanate dalla Regione. Per le Aziende territoriali l'obiettivo è previsto a livello di singolo presidio a gestione diretta (inserito nella rete di E/U).

Le eventuali risorse che si potranno rendere disponibili potranno essere utilizzate per programmi di sviluppo e di innovazione.

8. Trasparenza.

Mettere in atto tutte le azioni finalizzate a dare piena rispondenza agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza in modo da rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale.